

GUIDA ALLA RACCOLTA DELLE SEGNALAZIONI E AL TRATTAMENTO DELLE ALLERTE

1. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE ALLERTE

Ogni allerta dev'essere eseguita in **modo disinteressato** e in **buona fede**.

L'autore dell'allerta dev'essere **personalmente a conoscenza dei fatti o degli atti** da lui rivelati o segnalati nell'ambito dell'allerta.

2. DESTINATARIO DELL'ALLERTA

Il destinatario dell'allerta è il Referente Etico del Gruppo:

Sig.ra Francine GUILLONNEAU

e-mail: alerte-ethique-trigano@mailfence.com

Indirizzo: 100, rue Petit - 75019 Parigi (Francia)

Telefono: +33 (0)1 44 52 16 32

3. MODALITÀ DI RICORSO AL DISPOSITIVO DI ALLERTA

* **Forma**

La segnalazione dev'essere inviata via posta o via e-mail protetta (alerte-ethique-trigano@mailfence.com) al Referente Etico del Gruppo.

Nel caso in cui la segnalazione sia stata eseguita via telefono o durante un colloquio privato con il Referente Etico, la stessa dovrà successivamente essere confermata in forma scritta.

Ogni segnalazione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

* **Oggetto:** la lettera o l'e-mail deve chiaramente indicare nel suo oggetto che si tratta della segnalazione di un'allerta.

* **Identità dell'autore dell'allerta:**

la lettera o l'e-mail di segnalazione di un'allerta deve comprendere i dati del suo autore, al fine di permetterne l'identificazione e di comunicare con il Referente Etico (nome, cognome, datore di lavoro, funzioni, indirizzo personale, indirizzo e-mail, numero di telefono, ecc.).

4. CONTENUTO DELL'ALLERTA

L'autore dell'allerta deve esporre i fatti e le informazioni in modo preciso e obiettivo.

Saranno presi in considerazione solamente gli elementi in rapporto diretto con i settori di applicazione del dispositivo di allerta e rigorosamente necessari per le operazioni di verifica. I dati non corrispondenti a tali criteri saranno immediatamente distrutti.

Quando una segnalazione riguarda una o più persone fisiche, al fine di garantire la riservatezza sulla loro identità, l'autore dell'allerta dovrà inviare la sua segnalazione esclusivamente mediante e-mail protetta e dovrà inoltre astenersi, al di fuori dell'ambito del trattamento della sua allerta, di fare menzione della sua segnalazione, del suo contenuto e delle persone alle quali sono imputati i fatti segnalati.

5. PROVE – DOCUMENTAZIONE

Nel caso in cui disponga di elementi d'informazione che permettano di documentare la sua segnalazione (documenti e/o dati, sotto qualsiasi forma e su qualsiasi supporto), l'autore dell'allerta dovrà comunicarli al Referente Etico.

Questi elementi possono essere solamente menzionati al momento dell'allerta iniziale e consegnati poi ulteriormente al Referente Etico.

Tutti i dati così comunicati che non rientrino nell'ambito dell'allerta saranno distrutti o archiviati dopo essere stati anonimizzati dal Referente Etico, salvo nel caso in cui l'interesse vitale dell'impresa e/o l'integrità fisica o morale dei suoi collaboratori fossero in gioco.

Viene qui ricordato che i fatti, informazioni o documenti, sotto qualsiasi forma e su qualsiasi supporto, coperti dal segreto militare, dal segreto medico o dal segreto del rapporto, sono esclusi dal presente dispositivo di allerta. È tuttavia possibile violare questi segreti protetti dalle leggi in vigore quando la loro divulgazione si rivela necessaria e proporzionata alla salvaguardia degli interessi in causa, a condizione che la divulgazione sia eseguita nel rispetto delle procedure di segnalazione previste dalla legge e che la persona che li divulga soddisfi i criteri di definizione legale applicabili al cosiddetto "autore dell'allerta".

6. RICEVUTA DI RITORNO

Il Referente Etico informa l'autore dell'allerta, mediante lettera raccomandata A/R o e-mail protetta:

- dell'avvenuta ricezione della sua segnalazione;
- degli elementi complementari da fornire per poter procedere al trattamento dell'allerta;
- dei tempi ragionevoli e prevedibili di trattamento dell'allerta;
- delle modalità secondo le quali sarà informato del seguito che sarà dato alla sua segnalazione (posta o e-mail protetta);
- del fatto che i presupposti per l'esame dell'allerta nel merito non sono presenti.

7. GARANZIA DI RISERVATEZZA

Il Referente Etico deve rispettare un dovere di riservatezza rinforzato.

Le segnalazioni sono raccolte e trattate in modo da garantire una massima riservatezza:

- dell'identità dell'autore dell'allerta, la quale non può essere mai divulgata, salvo alle autorità giudiziarie, senza il suo assenso;
- dell'identità delle persone oggetto dell'allerta, la quale non può essere mai divulgata, salvo alle autorità giudiziarie, prima di aver stabilito il carattere fondato dell'allerta;
- delle informazioni raccolte nell'ambito della segnalazione.

Tutte le misure utili saranno adottate dal Referente Etico per preservare la sicurezza e la riservatezza dei dati in occasione della raccolta, del trattamento e della conservazione dell'allerta. L'accesso a questi dati sarà possibile solo grazie a un login e una password individuali, periodicamente modificati, o con ogni altro mezzo d'identificazione sicuro. Tutti gli accessi ai dati sono registrati e la loro regolarità è periodicamente verificata.

Le allerte sono trasmesse secondo la seguente procedura:

- * le allerte via e-mail sono inviate, via un sistema di trasmissione protetto, a una casella di posta elettronica alla quale solamente il Referente Etico può accedere;
- * la ricevuta di ritorno della segnalazione è inviata mediante lettera raccomandata A/R o e-mail protetta;
- * durante il trattamento dell'allerta, il Referente Etico si asterrà dal fornire qualsiasi informazione che potrebbe permettere l'identificazione dell'autore dell'allerta e/o della o delle persone oggetto dell'allerta, nonché dal menzionare il nome della o delle persone oggetto dell'allerta, eccezione fatta, ove necessario:
 - (a) dell'informazione comunicata al responsabile gerarchico diretto o indiretto nel caso in cui ciò si riveli necessario per le esigenze dell'inchiesta interna e unicamente nel rispetto delle disposizioni legali in vigore; in tal caso, il responsabile gerarchico destinatario dell'informazione è tenuto, a sua volta, al rispetto di una massima riservatezza e deve sottostare agli stessi obblighi applicabili al Referente Etico.
 - (b) dell'informazione comunicata alle autorità giudiziarie competenti.

8. DIRITTI DELLE PERSONE OGGETTO DI UN'ALLERTA

Il Referente Etico informa qualsiasi persona oggetto di un'allerta sin dalla registrazione, sotto qualsiasi forma, dei dati che la riguardano, ma non prima di aver adottato tutte le misure cautelari necessarie per prevenire l'eventuale distruzione di prove legate all'allerta.

La persona oggetto dell'allerta può accedere ai dati registrati e chiedere al Referente Etico la loro rettifica o cancellazione nel caso in cui gli stessi siano inesatti, equivoci od obsoleti.

Il Referente Etico comunica a tutte le persone chiamate in causa da un'allerta i fatti che sono loro imputati e invia loro, previa esplicita richiesta, una copia:

- (i) delle regole di funzionamento del dispositivo di allerta;
- (ii) delle disposizioni legali applicabili al dispositivo di allerta.

La persona oggetto di un'allerta non può in alcun caso ottenere la comunicazione dell'identità dell'autore della segnalazione.

9. TRATTAMENTO DELL'ALLERTA

Il Referente Etico verifica, in primo luogo, che l'autore dell'allerta abbia correttamente agito nell'ambito della procedura prevista dal dispositivo di allerta e conformemente alle disposizioni legali applicabili. Se così non fosse, ne informerà immediatamente l'autore dell'allerta.

Può inoltre chiedere all'autore dell'allerta l'invio di elementi complementari prima di procedere all'esame della sua segnalazione nel merito.

Durante il trattamento dell'allerta, e finché l'inchiesta interna non sarà conclusa, le formulazioni utilizzate dovranno sottolineare il carattere presunto dei fatti segnalati.

Il Referente Etico condurrà le investigazioni che riterrà necessarie per la verifica del carattere fondato o infondato dell'allerta, implicandovi eventualmente i responsabili gerarchici (a condizione che gli stessi non siano oggetto dell'allerta) e qualsiasi altro collaboratore il quale intervento potrebbe essere necessario all'inchiesta, come sempre nel rigoroso rispetto dei suoi obblighi di riservatezza.

Se lo ritiene necessario, il Referente Etico potrà anche incaricare un soggetto esterno, il quale dovrà allora rispettare un obbligo di massima riservatezza.

Il Referente Etico dovrà informare l'autore dell'allerta dei progressi nel trattamento della sua segnalazione e dovrà comunicargli ogni eventuale ritardo rispetto ai tempi inizialmente previsti.

Durante tutta la procedura, il trattamento dell'allerta sarà realizzato nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto del lavoro.

L'allerta non può dar luogo ad nessuna retribuzione né gratifica di qualsiasi tipo e natura: è rigorosamente disinteressata.

10. CHIUSURA DELLA PROCEDURA DI TRATTAMENTO DELL'ALLERTA

Alla fine dell'istruzione dell'allerta, sarà deciso del seguito da dare alle infrazioni eventualmente constatate, in funzione della loro natura e gravità (sanzioni disciplinari, ricorso alle autorità amministrative o giudiziarie).

L'autore dell'allerta è informato del seguito dato alla sua segnalazione mediante lettera o e-mail protetta.

L'autore della segnalazione e le persone oggetto dell'allerta sono informati della chiusura delle operazioni di trattamento dell'allerta.

Nel caso in cui nessun seguito disciplinare o giudiziario sia stato dato all'allerta, gli elementi presenti nella pratica di segnalazione che permettano l'identificazione dell'autore dell'allerta e/o della o delle persone chiamate in causa saranno distrutti o archiviati, dopo essere stati resi anonimi, nel più breve tempo possibile (due mesi a partire dalla data di chiusura delle operazioni di verifica).

11. DIFFUSIONE

Il dispositivo di allerta e la sua guida di applicazione costituiscono un allegato al Codice di Condotta anticorruzione e alla Carta Etica di Trigano. Sono comunicati all'insieme dei collaboratori di Trigano tramite i mezzi più adeguati (consegna *brevi manu*, via posta o e-mail, pubblicazione sui siti Intranet del Gruppo, affissione sui pannelli aziendali riservati a tale effetto).

Questa procedura dev'essere accessibile a tutti i collaboratori dell'impresa, nonché ai suoi collaboratori esterni e occasionali.

DISPOSIZIONI LEGALI E REGOLAMENTARI RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI SEGNALANTI

Legge francese n° 2016-1691 del 9 dicembre 2016, relativa alla trasparenza, alla lotta contro la corruzione e alla modernizzazione della vita economica

Capitolo II: La protezione dei segnalanti

Articolo 6

Un segnalante è una persona fisica che rivela o segnala, in modo disinteressato e in buona fede, un crimine o un delitto, una violazione grave e manifesta di un impegno internazionale regolarmente ratificato o approvato dalla Francia o di un atto unilaterale adottato da un'organizzazione internazionale sulla base del suddetto impegno, delle leggi o normative in vigore, oppure una minaccia o un pregiudizio grave per l'interesse generale, di cui lui stesso è venuto personalmente a conoscenza.

I fatti, informazioni e documenti, sotto qualsiasi forma e su qualsiasi supporto, coperti dal segreto militare, dal segreto medico o dal segreto legale sono esclusi dal regime di allerta definito dal presente capitolo.

Articolo 7

Il capitolo II del titolo II del libro primo del Codice Penale francese è completato dall'articolo 122-9, così redatto:

“Art. 122.9. Non è penalmente responsabile la persona che viola un segreto protetto dalla legge quando tale divulgazione è necessaria e proporzionata alla salvaguardia degli interessi in causa, quando la stessa interviene nel rispetto delle procedure di segnalazione definite dalla legge e quando l'autore della segnalazione soddisfa i criteri di definizione del segnalante previsti dall'articolo 6 della legge francese n° 2016-1691 del 9 dicembre 2016, relativa alla trasparenza, alla lotta contro la corruzione e alla modernizzazione della vita economica.”

Articolo 8

I. – La segnalazione di un'allerta è comunicata al responsabile gerarchico, diretto o indiretto, dell'autore della segnalazione, al suo datore di lavoro o ad un referente da esso designato. In assenza di azioni da parte della persona destinataria dell'allerta menzionata dal primo comma del presente punto I, al fine di verificare, in tempi ragionevoli, l'ammissibilità della segnalazione, quest'ultima è allora inoltrata all'autorità giudiziaria, all'autorità amministrativa o all'ordine professionale competente. In estremo subordine, in mancanza di trattamento da parte di uno degli organismi menzionati dal secondo comma del presente punto I entro un tempo massimo di tre mesi, la segnalazione può essere resa pubblica.

II. – In caso di pericolo grave e imminente o in presenza di un rischio di danni irreversibili, la segnalazione può essere direttamente inoltrata agli organismi menzionati dal secondo comma del punto I e può, ove necessario, essere resa pubblica.

III. – Procedure appropriate di raccolta delle segnalazioni emananti dai propri dipendenti o da collaboratori esterni e occasionali sono definite dalle persone morali di diritto pubblico o privato con almeno 50 dipendenti, dalle amministrazioni statali, dai comuni di più di 10 000 abitanti nonché dagli stabilimenti pubblici di cooperazione intercomunale a fiscalità propria dei quali sono membri, dai dipartimenti e dalle regioni, nel rispetto delle condizioni fissate per decreto dal Consiglio di Stato francese.

IV. – Ogni persona può inviare la propria segnalazione al Difensore dei Diritti, al fine di essere orientata verso l'organismo di raccolta dell'allerta più appropriato.

Articolo 9

I. – Le procedure adottate per raccogliere le segnalazioni, alle condizioni menzionate dall'articolo 8, garantiscono una rigorosa riservatezza per quanto concerne l'identità dell'autore della segnalazione, delle persone oggetto della stessa e delle informazioni raccolte dall'insieme dei destinatari dell'allerta. Gli

elementi che permettono l'identificazione del segnalante non possono mai essere divulgati, salvo all'autorità giudiziaria, senza il consenso dello stesso. Gli elementi che permettono l'identificazione delle persone oggetto della segnalazione non possono mai essere divulgati, salvo all'autorità giudiziaria, senza aver prima stabilito il carattere fondato dell'allerta.

II. – Il fatto di divulgare gli elementi confidenziali definiti dal precedente punto I è punito con due anni di carcere e 30 000 € di multa.

Articolo 10

I. – L'articolo L. 1132-3-3 del Codice francese del Lavoro è così modificato:

1° Dopo il primo comma, viene inserito un comma così redatto: "Nessun dipendente può essere sanzionato, licenziato o essere oggetto di una misura discriminatoria, diretta o indiretta, particolarmente in termini di retribuzione, ai sensi dell'articolo L. 3221-3 del Codice francese del Lavoro, né nessuna persona può essere esclusa da una procedura di assunzione, dall'accesso a uno stage o da un periodo di formazione professionale, da misure di interessenza o di distribuzione di azioni, da formazioni, ricollocamento, attribuzioni di funzioni, qualifica, classificazione, promozione professionale, mutazione o rinnovo del contratto di lavoro, per aver segnalato un'allerta nel rispetto degli articoli da 6 a 8 della legge francese n° 2016-1691 del 9 dicembre 2016, relativa alla trasparenza, alla lotta contro la corruzione e alla modernizzazione della vita economica".

2° La prima frase del secondo comma viene così redatta: "In caso di controversia relativa all'applicazione del primo e secondo comma, qualora la persona presenti elementi fattuali che permettano di presumere che la stessa abbia comunicato o segnalato in buona fede fatti costitutivi di un delitto o di un crimine o che la stessa abbia segnalato un'allerta nel rispetto degli articoli da 6 a 8 della legge francese n° 2016-1691 del 9 dicembre 2016 succitata, incombe alla parte convenuta, sulla base di tali elementi, provare che la sua decisione è giustificata da elementi oggettivi che nulla hanno a che fare con la suddetta dichiarazione o segnalazione inoltrata della persona interessata".

II. – L'articolo 6 ter A della legge francese n° 83-634 del 13 luglio 1983, relativo ai diritti e agli obblighi degli impiegati statali, viene così modificato:

1° Dopo il primo comma, viene inserito un comma così redatto: "Nessun funzionario può essere sanzionato o essere oggetto di misure discriminatorie, dirette o indirette, per aver segnalato un'allerta nel rispetto degli articoli da 6 a 8 della legge francese n° 2016-1691 del 9 dicembre 2016, relativa alla trasparenza, alla lotta contro la corruzione e alla modernizzazione della vita economica".

2° La prima frase del penultimo comma è così modificata:

a) La parola "tre" è sostituita dalla parola "quattro";

b) Le parole "o di una situazione di conflitto d'interessi" sono sostituite dalle parole "di una situazione di conflitto d'interessi o di una segnalazione costitutiva di un'allerta ai sensi dell'articolo 6 della legge francese n° 2016-1691 del 9 dicembre 2016 precedentemente citata".

3° L'ultimo comma viene così redatto: "Il funzionario che rivela o segnala in malafede fatti relativi a una situazione di conflitto d'interessi od ogni altro fatto potenzialmente passibile di sanzioni disciplinari, con l'intenzione di nuocere o con la conoscenza, almeno parziale, dell'inesattezza dei fatti resi pubblici o diffusi, è punito con le pene previste dal primo comma dell'articolo 226-10 del Codice Penale francese".

Articolo 11

Dopo l'articolo L. 911-1 del Codice francese della Giustizia amministrativa, viene inserito un articolo L. 911-1-1 così redatto:

"Art. L. 911-1-1. Qualora sia fatta applicazione dell'articolo L. 911-1, la giurisdizione può prescrivere di reintegrare ogni persona che sia stata oggetto di un licenziamento, di un mancato rinnovo del suo contratto di lavoro o di una revoca contraria al secondo comma dell'articolo L. 4122-4 del Codice francese della difesa, del secondo comma dell'articolo L. 1132-3-3 del Codice francese del Lavoro o del secondo comma dell'articolo 6 ter A della legge francese n° 83-634 del 13 luglio 1983, relativa ai diritti e agli obblighi dei funzionari, ivi compreso nel caso in cui la suddetta persona sia legata da un rapporto professionale a durata determinata con la persona morale di diritto pubblico o l'ente di diritto privato incaricato della gestione di un servizio pubblico."

Articolo 12

In caso di rottura del contratto di lavoro consecutiva alla segnalazione di un'allerta ai sensi del precedente

articolo 6, il dipendente interessato può rivolgersi al tribunale del lavoro, nel rispetto delle condizioni previste dal capitolo V del titolo V del libro IV della prima parte del Codice francese del Lavoro.

Articolo 13

I. – Ogni persona che abbia ostacolato, in qualsiasi modo, la trasmissione di una segnalazione alle persone e agli enti menzionati dai due primi commi del punto I del precedente articolo 8 è punita con un anno di carcere e 15 000 € di multa.

II. – Nel caso in cui il giudice istruttore o la camera istruttoria siano aditi di una denuncia per diffamazione contro un segnalante, l'ammontare della multa civile che può essere pronunciata alle condizioni previste dagli articoli 177-2 e 212-2 del Codice francese di Procedura Penale è portato a 30 000 €.

Articolo 14

[Disposizioni dichiarate non conformi alla Costituzione francese dalla decisione del Consiglio Costituzionale n° 2016-741 DC dell'8 dicembre 2016.]

Articolo 15

I. – Dopo il primo comma dell'articolo L. 4122-4 del Codice francese della Difesa, viene inserito un comma così redatto: "Nessun militare può essere sanzionato o essere oggetto di misure discriminatorie, dirette o indirette, per aver segnalato un'allerta nel rispetto degli articoli 6 e 7 e del punto I dell'articolo 8 della legge francese n° 2016-1691 del 9 dicembre 2016, relativa alla trasparenza, alla lotta contro la corruzione e alla modernizzazione della vita economica".

II. – Gli articoli L. 1351-1 e L. 5312-4-2 del Codice francese della Salute Pubblica sono abrogati.

III. – Gli articoli L. 1161-1 e L. 4133-5 del Codice francese del Lavoro sono abrogati.

IV. – L'articolo primo, i punti 3° e 4° dell'articolo 2 e l'articolo 12 della legge francese n° 2013-316 del 16 aprile 2013, relativa all'indipendenza della perizia in termini di salute e ambiente e alla protezione dei segnalanti, sono abrogati.

V. – L'articolo 25 della legge francese n° 2013-907 dell'11 ottobre 2013, relativa alla trasparenza della vita pubblica, è abrogato.

VI. – [Disposizioni dichiarate non conformi alla Costituzione francese dalla decisione del Consiglio Costituzionale n° 2016-741 DC dell'8 dicembre 2016.]

Capitolo III: Altre misure di lotta contro la corruzione e infrazioni varie alla probità

Articolo 17

[...]

II. – Le persone menzionate al punto I adottano le misure e procedure seguenti:

[...]

2° Un dispositivo di allerta interna destinato a permettere la raccolta delle segnalazioni emananti dai propri dipendenti e relative all'esistenza di atteggiamenti o situazioni contrari al codice di condotta dell'azienda;

[...]

Decreto francese n° 2017-564 del 19 aprile 2017, relativo alle procedure di raccolta delle segnalazioni emesse dai segnalanti in seno alle persone morali di diritto privato

Articolo 1

I. – Le persone morali di diritto pubblico diverse dallo Stato francese o le persone morali di diritto privato con almeno cinquanta agenti o dipendenti, [...] definiscono le procedure di raccolta delle segnalazioni previste dal punto III dell'articolo 8 della legge francese del 9 dicembre 2016, precedentemente citata, conformemente alle regole applicabili allo strumento giuridico da esse adottato. [...]

Articolo 2

Gli enti menzionati dall'articolo 1 possono prevedere che le procedure di raccolta delle segnalazioni siano comuni a vari enti.

Per gli enti diversi da quelli menzionati dal punto II dell'articolo 1, una procedura comune a vari enti è definita dopo decisione concordante degli organi competenti. [...]

Articolo 3

I. – Per le persone morali di diritto privato e le persone morali di diritto pubblico che assumono i loro dipendenti alle stesse condizioni del diritto privato, la soglia di cinquanta dipendenti prevista dal punto III dell'articolo 8 della legge francese del 9 dicembre, precedentemente citata, è determinata sulla base delle modalità previste dagli articoli L. 1111-2 e L. 1111-3 e dal primo comma dell'articolo L. 2322-2 del Codice francese del Lavoro. [...]

Articolo 4

I. – Il referente menzionato dal primo comma del punto I dell'articolo 8 della legge francese del 9 dicembre 2016, precedentemente citata, è designato dalle autorità competenti per l'ente menzionato dall'articolo 1 del presente decreto. Tale referente può anche essere una persona esterna all'ente suddetto. Il referente dispone, per la sua posizione, delle competenze, dell'autorità e dei mezzi sufficienti per l'esercizio delle sue missioni. Il referente può essere una persona fisica o, quale che sia la sua denominazione, un'entità di diritto pubblico o privato, dotata o meno della qualità giuridica di persona morale. Il referente e tutte le persone implicate nella segnalazione hanno il dovere di rispettare gli obblighi legali previsti dall'articolo 9 della legge francese del 9 dicembre 2016, precedentemente citata.

II. – La procedura di raccolta delle segnalazioni precisa l'identità del referente che riceverà le allerte. [...]

Articolo 5

I. – La procedura di raccolta delle segnalazioni precisa le modalità secondo le quali l'autore della segnalazione:

1° Invia la propria segnalazione al suo responsabile gerarchico, diretto o indiretto, al suo datore di lavoro o al referente menzionato dall'articolo 4 del presente decreto;

2° Fornisce i fatti, le informazioni e/o i documenti, sotto qualsiasi forma e su qualsiasi supporto, utili per supportare la propria segnalazione, nel caso in cui disponga di tali elementi;

3° Fornisce, se del caso, gli elementi che permettono al destinatario della segnalazione di contattarlo.

II. – La procedura dettaglia inoltre le disposizioni adottate dall'ente per:

1° Informare immediatamente l'autore della segnalazione della ricezione della sua allerta, nonché dei tempi, ragionevoli e prevedibili, necessari per l'esame della sua ammissibilità e delle modalità alle quali sarà informato del seguito dato alla sua segnalazione;

2° Garantire la rigorosa riservatezza dell'autore della segnalazione, nonché dei fatti e delle persone oggetto della stessa, ivi compreso in caso di comunicazione a terzi dal momento in cui tale comunicazione si riveli necessaria per le sole esigenze di verifica e/o trattamento della segnalazione;

3° Distruggere gli elementi della pratica di segnalazione che potrebbero permettere l'identificazione dell'autore dell'allerta e quella delle persone oggetto della stessa nel caso in cui nessun seguito venga dato alla segnalazione, nonché i tempi necessari per tale distruzione, i quali non potranno oltrepassare due mesi a partire dalla data di chiusura dell'insieme delle operazioni di ammissibilità o verifica. L'autore della segnalazione e le persone oggetto della stessa saranno informate di tale chiusura delle operazioni.

III. – La procedura menziona l'esistenza di un trattamento automatizzato delle segnalazioni adottato dopo apposita autorizzazione della Commissione Nazionale francese dell'Informatica e delle Libertà (CNIL).

Articolo 6

L'ente procede alla diffusione della procedura di raccolta delle segnalazioni da lui definita mediante i mezzi più appropriati, come, per esempio, notifica, affissione o pubblicazione, eventualmente sul proprio sito Internet, in condizioni tali da permetterne l'accessibilità a tutti i suoi dipendenti o agenti, nonché a tutti i suoi collaboratori esterni od occasionali. Tale diffusione può anche essere realizzata per via elettronica.